



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Prot. 123 W/LP – cm16

Roma, 4 novembre 2016

Gentile Direttore,

come Le avevo già anticipato nel corso della riunione del Tavolo dei responsabili della programmazione sociale, tenutosi il 5 ottobre scorso, non pochi Comuni ci segnalano passaggi del decreto del 26 maggio 2016, concernente l'avvio del SIA, sui quali sarebbe opportuno che il Ministero provvedesse, nelle forme che riterrà idonee, a emanare ulteriori e formali indicazioni, al fine di garantire un uniforme accesso alla misura su tutto il territorio nazionale ed evitare onerosi contenziosi amministrativi a carico dei Comuni, assicurando questi ultimi sulla correttezza delle soluzioni da loro adottate.

Come Le è noto, il decreto prevede, tra i requisiti previsti per l'accesso alla misura, che il richiedente debba:

- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni.

Il decreto interministeriale del 26 maggio 2016 non menziona esplicitamente i titolari di protezione internazionale tra i beneficiari, sebbene l'art. 29 della direttiva europea 2011/95 riconosca a costoro il diritto ad accedere a misure di assistenza sociale "alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione". Tuttavia, con il messaggio 3272, l'INPS ha diffuso il modulo per la presentazione delle domande di accesso al Sostegno all'inclusione attiva, che al quadro B ("Requisiti di cittadinanza e residenza") indica, tra le diverse categorie di aventi diritto, i titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).

L'assenza di un'esplicita menzione in tal senso nel decreto del 26 maggio 2016 ha tuttavia generato incertezze presso alcune Amministrazioni comunali sulla legittimità dei titolari di protezione internazionale di presentare domanda di accesso alla misura.

Ulteriori dubbi sono stati avanzati dai Comuni sull'esclusione degli stranieri non lungosoggiornanti. Ai sensi degli artt. 3 e 12 della direttiva europea 2011/98, ai titolari di "permesso unico lavoro", ovvero a tutti i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso che consenta di lavorare, è riconosciuta la parità con i cittadini italiani nell'accesso alle prestazioni sociali, salvo che lo Stato abbia esercitato il diritto di deroga e ne abbia previsto una limitazione. La normativa italiana ha recepito la direttiva con l'art. 12 del d.lgs 40/2014, senza esercitare alcuna deroga.



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

La direttiva stessa indica che tale diritto trova applicazione solo per quanto riguarda i “settori di sicurezza sociale di cui al Regolamento UE 883/04” (così l’art. 12). Sebbene tra i settori indicati nell’art. 3 della direttiva non siano comprese le misure di contrasto alla povertà, si potrebbe sostenere che il SIA non costituisca una misura di “generico” contrasto alla povertà, giacché viene erogato solo a condizione che il nucleo familiare del beneficiario presenti alcuni particolari requisiti. Alla luce di ciò si potrebbe quindi concludere che il SIA rappresenti una “prestazione familiare”, per tale dovendosi intendere “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari” (così l’art. 1 lettera z del Regolamento 883). Poiché, come ricordato sopra, ad esse si applica il vincolo di parità di cui all’art. 12 della direttiva, nel rispetto del diritto europeo il SIA potrebbe intendersi come estensibile a tutti i titolari di “permesso unico lavoro” tutelati dalla direttiva 2011/98.

Confidando nella Sua ben nota disponibilità a sostenere la quotidiana attività dei Comuni e in attesa di un Suo cortese riscontro sulle questioni sopra menzionate, La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i miei più distinti saluti.

**Edi Cicchi**

*Assessore ai servizi sociali del Comune di Perugia  
Presidente della Commissione welfare e politiche sociali*

---

Direttore Dott. Raffaele Tangorra  
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SUA SEDE